

Nota prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006

Reg. (CE) 183/2005.

Linee guida per la registrazione degli operatori e *database*.

FAX

Ai Sigg. Veterinari Referenti per l'Alimentazione
Animale delle Aziende ULSS della Regione Veneto:

Dr. Lante Roberto	Az. ULSS n. 1
Dr. Malacarne Marcello	Az. ULSS n. 2
Dr. Morello Giorgio	Az. ULSS n. 3
Dr. Carraro Flavio	Az. ULSS n. 4
Dr. Cristoferi Stefano	Az. ULSS n. 5
Dr. Poli Maurizio	Az. ULSS n. 6
Dr. Brino Antonio	Az. ULSS n. 7
Dr. Gallina Paolo	Az. ULSS n. 8
Dr. Scaramuzza Giuseppe	Az. ULSS n. 9
Dr. Marchesan Denis	Az. ULSS n. 10
Dr. Carrara Giuseppe	Az. ULSS n. 12
Dr. Capraro Maurizio	Az. ULSS n. 13
Dr. Cavallin Franca	Az. ULSS n. 14
Dr. Montagna Aldo	Az. ULSS n. 15
Dr. Villani Sergio	Az. ULSS n. 16
Dr. Gatti Stefano	Az. ULSS n. 17
Dr. Tammiso Enrico	Az. ULSS n. 18
Dr. Crepaldi Roberto	Az. ULSS n. 19
Dr. Mazzi Maurizio	Az. ULSS n. 20
Dr. Moratello Adriano	Az. ULSS n. 21
Dr. Pinter Fabio	Az. ULSS n. 22

e p. c. Ai Sigg. Dirigenti dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS della Regione Veneto

LORO SEDI

Per ottemperare a quanto previsto dal Reg. (CE) 183/2005 in merito alla registrazione degli operatori del settore dei mangimi, la Regione del Veneto con DGR n. 3905, del 13 dicembre 2005, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un documento di linee guida.

Il regolamento prevede che vengano registrati tutti gli operatori del settore dei mangimi (produttori primari, trasportatori, essiccatori, agromeccanici etc...), attraverso

l'inserimento di ogni operatore in un elenco unico nazionale, senza l'assegnazione di un numero.

La sopraccitata deliberazione prevede che i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS registrino gli operatori veneti in un apposito *database* fornito dalla Regione.

Si forniscono qui di seguito le indicazioni per la corretta procedura di registrazione e da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti.

- 1) La domanda di registrazione deve essere presentata dall'operatore del settore dei mangimi che intende registrarsi ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 attraverso la compilazione dell'**Allegato A3** della DGR 3905/2005.
- 2) La domanda di registrazione (Allegato A3) deve essere presentata **con marca da bollo** ad uso corrente (€ 14,62).
- 3) Le imprese che avevano presentato domanda di registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99 a cui non è stato dato seguito per incompletezza d'istruttoria, dovranno **ripresentare** tutta la domanda ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, complete delle marche da bollo.
- 4) Registrazione del soccidante e/o soccidario: si ritiene in linea generale che l'obbligo di registrazione sia a carico del soccidario.
 - Qualora nel rapporto di soccida sia contemplata la fornitura di materia prima e alimento da parte del soccidante, l'obbligo di registrazione si estende anche al soccidante.
 - Se la sede legale del soccidante che fornisce i mangimi è fuori regione, comunque viene registrata solo la sede legale.
- 5) Registrazione dei trasportatori : l'attività di trasporto di mangimi e foraggi è soggetta a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 anche nel caso di trasporto per conto terzi qualora si tratti di prodotti sfusi o qualora l'imballaggio possa essere manomesso o rompersi.
Nel caso in cui gli alimenti per gli animali siano trasportati in imballaggi non manomessibili (come ad esempio containers, scatole solide, scatolette, recipienti, palletts con doppio imballaggio etc.) non sarà obbligatoria la richiesta di registrazione sulla base della valutazione del rischio.
- 6) Produttori di imballaggi: non appare necessaria la registrazione delle imprese che producono sacchi ed altri imballaggi per il confezionamento di mangimi.
Nel piano di autocontrollo delle imprese che effettuano le operazioni di condizionamento dovrà comunque essere menzionata la provenienza dei materiali di confezionamento e l'indicazione della ditta produttrice.
- 7) Possibilità che la registrazione ai sensi di uno degli altri regolamenti del pacchetto igiene possa valere anche per il 183:

- tutte le imprese del settore dei mangimi si devono registrare ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, ivi comprese le industrie agro-alimentari che cedono sottoprodotti all'industria mangimistica.

- La registrazione ai sensi del Reg. 852/2004, di quegli operatori che riforniscono imprese del settore dei mangimi, infatti, non garantisce la valutazione del rischio del sottoprodotto: il riconoscimento e/o la registrazione ai fini del consumo umano non è detto che diano le sufficienti garanzie igienico-sanitarie per i sottoprodotti destinati alle imprese che li utilizzano per fini zootecnici.

E' quindi necessario che si registrino anche ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 tutte quelle aziende 852/04 che forniscono i loro sottoprodotti all'uso zootecnico.

- Non rientrano nel sopraccitato obbligo le imprese riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002, in quanto i requisiti richiesti da tale autorizzazione soddisfano anche il Reg. (CE) 183/2005 e tali impianti sono produttori di materia prima per alimenti zootecnici già in possesso di un sistema di autocontrollo che definisce il rischio legato a quello specifico prodotto.

In tal caso, chi si rifornisce da un impianto 1774/02 (cat. 3) deve inserire nel proprio manuale di qualità l'indicazione che non viene richiesta a tale impianto la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/05 perché questo produce materiale che soddisfa gli stessi requisiti.

8) Per la Registrazione delle Farmacie:

- Farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali da reddito con additivi diversi da quelli indicati nell'Allegato IV del Reg.183/05: dovranno soddisfare i requisiti dell'Allegato II.

- Farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali non da reddito che commercializzano prodotti non direttamente al consumatore finale: dovranno soddisfare i requisiti dell'Allegato II.

- Non necessitano di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005:

- Farmacie che commercializzano mangimi senza additivi e senza premiscele con additivi destinati agli animali non da reddito;

- Farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali non da reddito che commercializzano prodotti direttamente al consumatore finale.

- Devono essere riconosciute ai sensi del Reg. 183/2005 dalla Regione Veneto o dal Ministero: Farmacie che commercializzano additivi e premiscele con additivi destinati agli animali da reddito di cui all'Allegato IV del Reg. 183/2005.

9) Additivi: L'operatore che mette in commercio materie prime, siano queste sostanze chimiche, minerali etc... (ad es: bentonite, caolino) come additivi ad uso zootecnico, deve essere registrato ai sensi dell'Allegato II del Reg. (CE) 183/2005 dai Servizi

Veterinari, o, a seconda del prodotto commercializzato, riconosciuto dall'Autorità Competente.

10) Tipologia di registrazione:

- Gli operatori che non utilizzano additivi o premiscele con additivi come tali ma che utilizzano mangimi complementari nei quali l'additivo è già presente: devono soddisfare i requisiti previsti nell'Allegato I.
- Gli operatori che svolgono operazioni a livello di produzione primaria di mangimi tra cui operazioni correlate e miscelazione di mangimi con mangimi complementari per il proprio fabbisogno: devono soddisfare i requisiti previsti nell'Allegato I.
- Gli operatori della filiera dei mangimi che operano dalla fase di "miscelazione" in poi non per il proprio fabbisogno: devono soddisfare i requisiti previsti nell'Allegato II.

11) Operatori che fanno domande per i Premi Comunitari (PAC): si stanno definendo degli accordi con AVEPA in maniera che gli operatori che presentano domanda PAC possano rientrare nella banca dati di AVEPA anche come registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005; non sarà quindi più necessario che i Servizi Veterinari inseriscano nel *database* fornito dalla Regione Veneto le imprese del settore dei mangimi che nell'Allegato A3 per la domanda di registrazione hanno dichiarato di svolgere esclusivamente le operazioni di:

- coltivazione
- somministrazione
- coltivazione e somministrazione

Alla luce di quanto sopra, in termini di opportunità, si suggerisce quindi ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di dare precedenza alla registrazione degli **operatori che devono ottemperare ai requisiti previsti dall'Allegato II**, in quanto la gran parte dei produttori primari e dei somministratori (allevatori) sono già presenti rispettivamente nei *database* di AVEPA e della Banca Dati Regionale - anagrafe zootecnica.

Per un corretto inserimento dei dati presenti nell'Allegato A3 (domande di registrazione degli operatori) nel *database* inviato dalla Regione ai Servizi Veterinari si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni.

1) Il *database* è diviso in tre sezioni:

- "**Responsabile**": in cui inserire tutti i dati del dichiarante che fa la domanda di registrazione.
- "**Sede legale/sede operativa**": in cui inserire i dati presenti nell'Allegato A3, relativi alla sede legale e/o quella operativa.

-“**Registrazione**”: in cui inserire i dati riportati nella sezione “chiede di essere registrato” dell’Allegato A3.

In tale sezione si possono registrare tutte le attività di produzione dell’operatore dalla coltivazione fino alla fabbricazione di mangimi, compreso il trasporto e la commercializzazione.

- 2) Nella sezione “registrazione” deve venire specificato (*flaggato*):
 - se l’operatore deve ottemperare ai requisiti dell’Allegato I ovvero dell’Allegato II,
 - se tali requisiti sono già in possesso dell’operatore o meno.
- 3) Coltivazione:
 - si intendono tutte le fasi dalla preparazione dei terreni, fino al taglio e la raccolta;
 - é necessario specificare le tipologie produttive (leguminose, cereali, foraggi o inserire in “altro”).
- 4) Trasporto: attraverso il menù a tendina è possibile indicare se il trasporto è solo conto proprio (*cliccando* su Sì) o il trasporto è conto terzi (*cliccando* su Sì + Conto Terzi).
- 5) Essiccatoio: attraverso il menù a tendina è possibile indicare se l’essiccatorio fa attività solo per conto proprio (*cliccando* su Sì) o fa attività per conto terzi (*cliccando* su Sì + Conto Terzi).
- 6) Somministrazione: comprende la Pesca e l’Allevamento.
- 7) Altro: è possibile scrivere le ulteriori attività esercitate, non comprese nelle altre voci.

Si ricorda che gli operatori della filiera per dimostrare di essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, devono rientrare nel *database* di cui trattasi (o in quello di AVEPA o in BDR) e possono attestare in autocertificazione la propria presenza nell’elenco regionale dei registrati.

Gli operatori che vengono registrati dai Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS di competenza possono certificare la loro registrazione altresì esibendo copia dell’Allegato A3, opportunamente vistato dal Servizio Veterinario che ha accolto la domanda.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Sanità Animale, Igiene Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche
Dott. Michele Brichese
FIRMATO